

# BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin  
Dottore Commercialista  
Margherita Cabianca  
Dottore Commercialista  
Francesca Gardellin  
Dottore Commercialista  
Viviana Pigal  
Dottore Commercialista

Padova, 15 giugno 2020

**A tutti i Clienti**

**Loro sedi**

Dott.ssa Nicla Pirro  
Dottore Commercialista

***Circolare n. 26 del 2020***

Dott.ssa Alessia Bettin  
Dott. Enrico Lanza

## ***Premessa***

Of counsel

Legali  
Avv. Majla Genero  
FORO DI PADOVA  
Avv. Evelyne Povoleri  
FORO DI PADOVA  
Avv. Roberto Carfagna  
FORO DI VICENZA  
Avv. Paola Alfonsi  
FORO DI PADOVA  
Avv. Agostino Cacciavillani  
FORO DI PADOVA

Al fine di sostenere i soggetti titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo / agrario (titolari di partita IVA) il Legislatore nell'ambito del c.d. "Decreto Rilancio" (art. 25, DL n. 34/2020) ha previsto il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019**.

L'istanza deve essere presentata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate come da provvedimento approvato il 10 giugno 2020 e può essere effettuata a partire dal 15 giugno 2020.

## ***Soggetti interessati***

Risk manager  
Dott. Francesco Filippi  
Andrea Filippi

Ai sensi del citato art. 25, il contributo spetta se sono soddisfatti i due seguenti requisiti:

- 1) essere soggetti esercenti attività d'impresa (esempio artigiani e commercianti), di lavoro autonomo, di reddito agrario e titolari di partita IVA (anche minimi o forfettari) con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.**


Si tratta, in particolare:

- degli imprenditori individuali e delle S.n.c. e in S.a.s. che producono reddito d'impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
- dei soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d'impresa;
- degli enti e società indicati nell'art. 73, co. 1, lett. a) e b) del TUIR;
- delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lett. d), del co. 1, dell'art. 73 del TUIR;
- degli enti non commerciali di cui alla lett. c), del co. 1, dell'articolo 73 del TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo

Associazione Professionale  
P.zza A. De Gasperi 45/A  
35131 Padova  
Telefono +39 049 664488  
Telefax +39 049 650690

C.F./P.IVA 03876650288

e-mail  
[segreteria@balineassociati.it](mailto:segreteria@balineassociati.it)  
[studiobalin@legalmail.it](mailto:studiobalin@legalmail.it)  
[www.balineassociati.it](http://www.balineassociati.it)



55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

- delle persone fisiche e delle associazioni di cui all'art. 5, co. 3, lett. c, del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del TUIR.

Al riguardo, come si evince dalla relazione illustrativa al decreto Rilancio, si precisa che tra i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione, sono «*ricomprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa*».

- 2) a condizione che l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 **sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.**

A tal fine va fatto riferimento alla **data di effettuazione delle operazioni** (cessione di beni / prestazione dei servizi).


Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito:

- ai soggetti che hanno iniziato **l'attività dall'1.1.2019**;
- ai soggetti che “*a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei **comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto**” al 31.1.2020. Nelle istruzioni del modello di domanda è contenuto l'elenco dei Comuni in oggetto (a titolo indicativo e non esaustivo).*

### ***Soggetti esclusi***

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:

- ai soggetti che hanno cessato l'attività alla data di presentazione della domanda in oggetto;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, co. 2, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR;
- agli enti e alle persone fisiche che producono redditi non inclusi tra i quelli d'impresa o agrario, come ad esempio coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell'art. 67 del TUIR, lett. i) e l).
- ai contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dagli artt. 27 e 38, D.L. n. 18/2020 (professionisti / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS, lavoratori dello spettacolo);
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).



- ai soggetti che hanno aperto la partita IVA dall'1.5.2020 (o meglio in presenza di una partita IVA con data inizio attività successiva al 30.4.2020) *“salvo per il caso dell'erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data”*.

### *Ammontare del contributo*

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019 nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
Non superiori a € 400.000	20%
Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	15%
Superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	10%

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a:


- € 1.000 per le persone fisiche;
- € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.



### *Caratteristiche del contributo*

Il contributo in esame:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, co. 5, TUIR;
- è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario. A tal fine l'Agenzia procede alla verifica di tale corrispondenza;



- è erogato nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

### ***Domanda di richiesta del contributo***

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve presentare una specifica domanda all'Agenzia delle Entrate in via telematica tramite:

- il servizio **Fisconline / Entratel**; la trasmissione può essere effettuata per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche;
- **l'apposito servizio web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi"**, direttamente, da parte del soggetto richiedente (abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia) / da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche.

Nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a € 150.000 la domanda in formato PDF va firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: [Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it](mailto:Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it) unitamente all'autocertificazione di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011.

Entro 7 giorni dalla data di ricezione di presa in carico viene rilasciata una seconda ricevuta attestante l'accoglimento della domanda / scarto della stessa con indicazione dei motivi del rigetto.

Nel caso in cui la domanda sia stata accolta non è possibile trasmettere ulteriori domande ma è consentito presentare una rinuncia.

L'esito della domanda / rinuncia:

- è trasmessa al richiedente via PEC (INI-PEC);
- è messa a disposizione del richiedente nel proprio Cassetto fiscale.


### ***Termini di presentazione***

La domanda va presentata:

- **dal 15.6 al 13.8.2020;**
- dal 25.6 al 24.8.2020 per l'erede che continua l'attività del soggetto deceduto.

Entro il medesimo termine è possibile presentare una nuova domanda che sostituisce quella precedentemente trasmessa.

Segnaliamo che il modello per la richiesta del contributo e le istruzioni per la compilazione, sono disponibili al seguente indirizzo:



<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-contributi-a-fondo-perduto/modello-e-istruzioni-imprese>

Lo Studio ha già effettuato la verifica dei requisiti per la richiesta del credito per i Clienti per i quali si occupa internamente della tenuta della contabilità.

Invitiamo i Clienti con contabilità esterna, **con ricavi/compensi non superiori a Euro 5 milioni nel 2019**, a verificare la ricorrenza del requisito del decremento del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 ed in caso di spettanza del credito a contattare lo Studio, qualora lo ritengano opportuno, per concordare la predisposizione della domanda.

Per i Clienti interessati, Lo Studio si propone di predisporre ed inviare telematicamente il modello di richiesta per un corrispettivo pari ad Euro 200,00.

\*\*\*

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

*Balin & Associati*